

REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UNIONE MONTANA DELLA VALLE VIGEZZO



**Regolamento per la disciplina del sorvolo con aeromobili a motore per il recupero dei capi abbattuti nel territorio dell'Unione Montana della Valle Vigizzo e del comune convenzionato di Malesco**

**Comuni di Craveggia, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette e Malesco.**



**Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna"**

**Articolo 28 bis "Attività di volo in zone di montagna"**

Data

Ottobre 2021

Rev

## Art. 1 Ambito di applicazione

In presente regolamento norma l'utilizzo degli aeromobili a motore nel Territorio dell'Unione Montana della Valle Vigizzo ovvero nei territori dei Comuni di Craveggia, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette Malesco e nel comune convenzionato di Malesco, si applica esclusivamente per il recupero dei capi abbattuti (esclusivamente ungulati) durante l'attività venatoria in deroga al divieto di cui all'art. 27 bis comma 2 della legge regionale del Piemonte n. 2 del 26/01/2009 e s.m.i..

Il presente regolamento **non si applica** all'interno del territorio del **Parco Nazionale Val Grande** e nelle aree della Rete Natura 2000: **ZPS IT1140021 "Val Formazza" SIC/ZSC - ZPS IT 1140011 "Val Grande"**.

## Art. 2 Divieti

Non è consentito l'uso di aeromobili per il trasporto di cacciatori e relative armi.

## Art. 3 Piazzole e punti di atterraggio

Nel territorio di competenza dell'Unione sono individuate le seguenti piazzole di scarico (UTM WGS 84):

<i>N.</i>	<i>Comune</i>	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
1	Malesco	461050.635;	5108516.316
2	Santa Maria Maggiore	457872.085	5108905.87

## Art. 4 Criteri e modalità

Il sorvolo per il recupero dei capi abbattuti è consentito per i **solì ungulati**.

Per recupero si intende esclusivamente il trasporto dei capi dal punto di cattura alla piazzola disponibile più vicina tra quelle indicate al punto precedente.

Il servizio è consentito nei soli giorni in cui è autorizzato il prelievo venatorio dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Solo nel caso in cui non sia possibile effettuare il recupero entro le ore 17.00, resta inteso che la chiamata dell'elicottero dovrà avvenire entro le ore 17.00 in tal caso potrà essere autorizzato il recupero entro il giorno successivo.

Il cacciatore, dopo la cattura, dovrà avvisare immediatamente la guardia del Comprensorio/azienda e la Polizia Provinciale, è fatto obbligo (condizione non derogabile), comunicare al trasportatore le coordinate di prelievo del capo abbattuto al fine di limitare la tempistica di volo.

Prima di effettuare il recupero la compagnia interessata dovrà compilare l'apposita Comunicazione di cui all'art 5.

I capi abbattuti potranno essere elitrasportati solo se contenuti in appositi contenitori (sacco), per la protezione e mascheramento del capo trasportato.

## **Art. 5 Comunicazione di volo**

La comunicazione di volo deve essere inoltrata, a cura delle compagnia interessata e prima di effettuare il prelievo, all'Unione Montana della Valle Vigizzo mezzo posta elettronica all'indirizzo:

[unionemontanavallevigizzo@pec.it](mailto:unionemontanavallevigizzo@pec.it)

La comunicazione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:

1. cacciatore richiedente
2. tipo di elicottero
3. aviosuperficie di partenza
4. punto di prelievo carcassa animale (coordinate) - **inderogabile**
5. rotta prevista
6. piazzola di scarico che dovrà essere la più vicina al punto di prelievo

E' reso disponibili un modulo di comunicazione scaricabile dal sito dell'Unione al seguente indirizzo: <http://www.unionemontanavallevigizzo.it>

**Costituisco parte integrante del presente regolamento:**

Comunicazione di volo

Cartografia di inquadramento